Varese, 12 dicembre 2016

Circolare n. 3/2016

## LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 193/2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2/12/2016 la Legge 1/12/2016 n. 225 che ha convertito in legge (con rilevanti modificazioni), il Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016 (si veda la Circolare di Studio n. 2/2016). Con la presente circolare riassumiamo le principali disposizioni stabilite dalla legge di conversione.

## 1. DISPOSIZIONI PREVISTE IN VIA DEFINITIVA DALLA L. 225/2016

### 1.1 SOPPRESSIONE DI EQUITALIA (artt. 1 e 2)

Dal 1 gennaio 2017 viene definitivamente prevista la soppressione di Equitalia e l'affidamento dell'attività di riscossione ad un Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".

## 1.2 NUOVO "SPESOMETRO" TRIMESTRALE (art. 4 comma 1)

Il nuovo art. 21 del D.L. 78/2010 prevede, con decorrenza 1 gennaio 2017, l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e di acquisto, delle note di variazione e delle bolle doganali di importazione.

L'invio va effettuato in maniera telematica, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Riguardo a tale adempimento, gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17/06/2014, "si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi" tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

In sede di conversione è stato introdotto l'esonero dall'adempimento in esame a favore degli agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 "situati nelle zone montane" di cui all'art. 9, del DPR 601/73.

Con la conversione in legge sono state riviste le sanzioni in caso di omissioni/inesattezze; nel caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture, viene prevista l'applicazione di una sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con una sanzione massima di € 1.000 a trimestre. Se l'invio o la correzione degli errori avviene entro 15 giorni dall'ordinaria scadenza, la sanzione è ridotta ad € 1 per singola fattura, con un massimo di € 500; non è applicabile l'istituto del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 472/97.

## 1.3 INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA (art. 4 comma 2)

Rimane invariato l'obbligo introdotto dal D.L. 193/2016 e previsto dall' art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 (conv. con mod. nella L. 122/2010), circa l'invio (con decorrenza dal 2017) trimestrale con modalità telematiche dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili e/o trimestrali). L'invio va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e va effettuato anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari).

Qualora il contribuente gestisca più attività con contabilità separate, va inviata un'unica comunicazione riepilogativa. Con successivo Provvedimento, da emanarsi a cura del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, verranno stabilite modalità e informazioni da trasmettere in relazione a quanto sopra precisato.

Per mitigare gli oneri legati all'introduzione dei nuovi adempimenti, il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta *una tantum* pari a € 100, a favore dei soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a € 50.000. Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 1 gennaio 2018 e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l'utilizzo.

#### REGGIORI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Inoltre, ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, è attribuito un ulteriore credito d'imposta pari a € 50, usufruibile con le medesime regole sopra riportate.

In sede di conversione in legge del D.L. è stato rivisto il regime sanzionatorio; l'omessa/errata comunicazione è sanzionata con un importo che va da € 500 ad € 2.000, ridotto del 50% se l'invio/correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

A fronte degli adempimenti di nuova introduzione sopra indicati ("spesometro" trimestrale e comunicazione telematica liquidazioni Iva), vengono soppressi dal 2017 i seguenti adempimenti:

- comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio;
- invio modelli intrastat per acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevuti;
- comunicazione delle operazioni attive e passive con soggetti passivi situati in Paesi a fiscalità privilegiata ("comunicazioni Black List"); tale obbligo viene eliminato con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/2016 (pertanto, nel 2017 non dovrà essere effettuata la comunicazione per le operazioni poste in essere nel 2016).

Inoltre, viene confermato che la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2016 va presentata entro il 28 febbraio 2017, mentre le dichiarazioni Iva relativi agli anni successivi al 2016 devono essere presentate tra il 1 febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo (es. dich.ne Iva anno 2017 da presentare tra 1 febbraio e 30 aprile 2018).

#### 1.4 INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (art. 4 comma 6)

Viene confermato il differimento al 1 aprile 2017 dell'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi dei distributori automatici, così come la validità fino al 31/12/2017 dell'opzione per l'invio telematico dei corrispettivi posta in essere dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31/12/2016.

In sede di conversione sono stati modificati gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. 127/2015; più in dettaglio, per i soggetti che oltre all'invio telematico delle fatture (anche per il tramite dell'utilizzo della fatturazione elettronica attraverso il sistema di interscambio SDI) e dei corrispettivi, garantiscano la tracciabilità dei pagamenti resi e ricevuti (come previsto dal DM 4 agosto 2016), il termine per l'accertamento ai fini Iva (ex artt. 57 del DPR 633/72) e imposte dirette (ex 43 del DPR 600/73), è ridotto di 2 anni (anziché di 1 anno).

### 1.5 MODIFICA DISCIPLINA DEPOSITI IVA (art. 4 comma 7)

Vengono confermate le modifiche alla disciplina dei depositi Iva ed alle modalità di estrazione dei beni e versamento dell'imposta, modifiche introdotte dal D.L. 193/2016.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno comunque regolamentate da uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### 1.6 CESSIONI A TURISTI EXTRA UE (art. 4 bis)

Con la Legge di conversione viene introdotta <u>dal 1 gennaio 2018</u> una disposizione la quale prevede che le fatture emesse a fronte di cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA, superiore ad € 154,94) a turisti domiciliati/residenti in Paesi Extra/UE e destinati all'uso personale/familiare, da trasportare nei bagagli personali degli acquirenti al di fuori dell'UE (art. 38-quater del DPR n. 633/72), vengano emesse con modalità elettronica.

Viene demandata all'Agenzia delle Dogane/Entrate l'individuazione di modalità e contenuti semplificati di fatturazione.

Inoltre, è stata soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 368 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016), la quale prevedeva il rimborso dell'IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all'Albo di cui all'art. 114-septies del D.Lgs. n. 385/93.

#### 1.7 MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (art. 5)

A seguito delle variazioni apportate all'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/98, vengono confermate le modifiche alla disciplina riguardante la presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Con riferimento alla dichiarazione dei redditi (Ires, Irpef), al modello Irap ed al mod. 770, viene prevista la possibilità di integrare, entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 43 DPR 600/73, l'originaria dichiarazione presentata per correggere errori e/o omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente (prima della modifica, la dichiarazione "a favore" poteva essere integrata, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per l'invio della dichiarazione del periodo di imposta successivo).

Specifiche e dettagliate regole vengono poi previste per la modalità di utilizzo in compensazione (e di indicazione nel modello) del credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Con riferimento all'IVA, il nuovo comma 6-bis introdotto nell'art. 8 del DPR 322/98 disciplina la presentazione della dichiarazione integrativa e l'utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante.

Anche in tale circostanza, sempre ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 57 DPR 633/72 per correggere errori/omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente, ossia errori e/o omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggiore/minor imponibile o, comunque, un maggior/minor debito d'imposta o un maggior/minor credito IVA.

L'utilizzo in detrazione nelle liquidazioni periodiche e/o la compensazione/rimborso del maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa è soggetto a specifiche regole, a seconda della tempistica di presentazione della dichiarazione integrativa.

Sia per le dichiarazioni previste ai fini delle imposte dirette e dell'Irap che per la dichiarazione IVA viene previsto che:

- resta ferma la possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile/debito d'imposta o di un minor credito;
- il termine per la notifica della cartella di pagamento (art. 25 DPR 602/73) e per l'accertamento previsto dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

#### 1.8 RAVVEDIMENTO TRIBUTI DOGANALI E ACCISE (art. 5)

In sede di conversione è stato modificato il comma 1-bis dell'art. 13 D.Lgs. 472/97, prevedendo la possibilità di applicazione del ravvedimento operoso anche ai tributi doganali/accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane.

#### 1.9 SCOMPUTO RITENUTE DI ACCONTO (art. 5)

Con la conversione in Legge del D.L. 193/2016 è stata modificata la lettera c) del comma 1 dell'art. 22, del DPR 917/86 (TUIR), con l'obiettivo di definire più precisamente il periodo d'imposta di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente, nel modo seguente:

- a) ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi: lo scomputo della ritenuta avviene dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza dei redditi, ovvero dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono operate;
- b) ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi: lo scomputo avviene dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono operate.

Per le ritenute di acconto operate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% - 20% delle provvigioni, è previsto lo scomputo (modifica dell'art. 25-bis DPR 600/73):

- dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi, a condizione che la ritenuta sia stata operata prima della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista);

#### ovvero

- dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata (nuova possibilità).

Qualora la ritenuta sia operata successivamente alla presentazione della dichiarazione, lo scomputo è ammesso dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata operata la ritenuta.

### 1.10 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (art. 6)

Viene confermata la possibilità di definizione agevolata dei ruoli, estendendola anche ai ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel 2016 (periodo precedente: 2000-2015; periodo previsto in sede di conversione: **2000-2016**).

Le principali novità introdotte in sede di conversione riguardano, oltre all'allungamento del periodo di cui sopra:

- il termine per la presentazione della domanda di definzione, <u>fissato ora entro il 31 marzo 2017</u> il modello di adesione è disponibile sul sito <u>www.gruppoequitalia.it</u>;
- il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, ora stabilito nel 31 maggio 2017;
- la possibilità di definizione parziale (singolo carico affidato/iscritto a ruolo);
- le modalità di pagamento rateale, ora previsto per il 70% dell'importo dovuto entro il 2017 (massimo tre rate) e per il 30% entro il mese di settembre del 2018 (massimo due rate) il totale delle rate ammesse passa pertanto a 5;
- la possibilità di definire somme riferite ad entrate, anche tributarie, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificate dal 2000 al 2016 da parte dell'Ente/Concessionario incaricato della riscossione (nuovo art. 6-ter).

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, che come noto permette di estinguere il debito senza il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, è stato precisato che la domanda di adesione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

#### 1.10 RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI VOLUNTARY DISCLOSURE (art. 7)

Viene confermata la riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria, c.d. "voluntary disclosure" applicabile dal 24/10/2016 fino al 31/07/2017 (nuovo art. 5-octies D.L. 167/90, conv. con mod. lenna L. 227/90), che permette di sanare le violazioni commesse sino al 30/09/2016.

In sede di conversione è stato fra l'altro previsto che:

- se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, Irap, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti;
- non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013 "a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni" dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 31/01/2017;
- resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Ancorchè sia stato precisato che non è possibile usufruire della "nuova" collaborazione volontaria se si è già usufruito di quella precedente, per effetto della definitiva formulazione è consentito accedere alla "nuova" collaborazione ai soggetti che hanno usufruito della precedente solo per la parte relativa all'aspetto nazionale o internazionale.

In sostanza, il contribuente che ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria nazionale ora può utilizzare la "nuova" procedura di collaborazione volontaria internazionale e viceversa.

#### 1.11 STUDI DI SETTORE E PARAMETRI (art. 7 bis)

Viene previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'art. 62- bis, DL n. 331/93 e ai parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

## 1.12 PRESUNZIONE ACCREDITI/PRELEVAMENTI (art. 7 guater comma 1)

Viene modificato l'art. 32 del DPR 600/73 prevedendo che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili.

Con riferimento ai versamenti su conti bancari/postali, vale per la generalità dei contribuenti la disposizione che li considera maggior reddito (non dichiarato) qualora non venga fornita adequata giustificazione.

## 1.13 TASSO DI CAMBIO (art. 7 quater commi 2-4)

Viene modificato l'art. 110 comm 2 Tuir prevedendo che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, è applicabile il cambio utilizzato nel bilancio "in base ai corretti principi contabili" (non più quello alla data di chiusura/fine dell'esercizio) nei seguenti casi:

- per la conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero;
- per la tenuta della contabilità plurimonetaria per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera.

Le suddette disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (in generale dal 2017). Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi, "posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2".

Per i soggetti che redigono il bilancio consolidato è inoltre previsto che la riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2016, che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbita in 5 quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016.

## 1.14 SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE (art. 7 quater comma 5)

Viene previsto con decorrenza dal 2017 che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

#### 1.15 NOTIFICA ATTI (art. 7 quater commi 6-13)

Viene modificato l'art. 60 del DPR 600/73 prevedendo la possibilità, da parte dell'Ufficio, di effettuare a mezzo PEC, con invio all'indirizzo risultante dall'Indice INI – PEC, la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti (es. cartelle di pagamento ecc.) a ditte individuali, società e lavoratori autonomi iscritti in Albi e/o elenchi.

#### 1.16 CONSEGNA C.U. (art. 7 quater commi 14-15)

Il termine per la consegna della Certificazione Unica ai percipienti da parte dei sostituti di imposta viene differito al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei redditi certificati, già con decorrenza dal 2017 (certificazioni dell'anno 2016).

Non risulta modificato il termine per l'invio telematico delle certificazioni uniche in oggetto (generalmente 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento).

# 1.17 SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI (art. 7 quater commi 16-18)

Dal 1 agosto al 4 settembre viene prevista la sospensione:

- del termine per la trasmissione di documenti e/o informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altro Ente impositore. La sospensione non opera per i termini "relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto";
- del termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt.
  36-bis, DPR 600/73, 54-bis, DPR 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter, DPR 600/73 nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

È inoltre disposta la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all'accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.

#### 1.18 NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE (art. 7 guater commi 19-20)

Vengono modificati i termini di versamento delle imposte dirette (Ires, Irpef) e dell'Irap; per effetto delle modifiche apportate all'art. 17 del DPR 435/2001, viene disposto quanto segue:

- il versamento del saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche va effettuato entro il 30 giugno (in precedenza 16 giugno) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- il versamento del saldo IRES/IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES/IRAP entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio.

Se il bilancio non risulta approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In base a quanto previsto dal terzo comma del citato art. 17, anche il versamento del primo acconto delle suindicate imposte va effettuato alla medesima scadenza del saldo (30 giugno).

Resta invariata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Le novità in esame si applicano con decorrenza 1 gennaio 2017.

Viene inoltre previsto che il saldo IVA (artt. 6 e 7 DPR 542/99) debba essere versato entro il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo alla predetta data.

#### 1.19 COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO (art. 7 quater commi 21-22)

E' stata soppressa la comunicazione all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino con decorrenza dalle comunicazioni relative alle operazioni annotate dal 1 gennaio 2017.

#### 1.20 QUADRO RW (art. 7 guater comma 23)

Viene modificato l'art. 4, comma 3, del D.L. 167/90, prevedendo che non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all'estero per i quali "non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero".

#### 1.21 OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTI A CEDOLARE SECCA (art. 7 quater comma 24)

Viene modificato l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, il quale regolamenta la disciplina della cedolare secca; viene previsto che in caso di omessa registrazione del contratto di locazione, si applica l'art. 69 del DPR 131/86, il quale prevede la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120%, con un minimo di € 200, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni.

Inoltre, nel caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, <u>non si determina la revoca dell'opzione qualora il contribuente "abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".</u>

In caso di omessa presentazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o della risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, è applicabile la sanzione pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

# 1.22 OPZIONE REGIMI DI TASSAZIONE (art. 7 quater commi 27-30)

Vengono modificate le modalità di esercizio dell'opzione di tassazione per trasparenza (ex artt. 115 e 116 TUIR) e per il regime di tassazione del consolidato fiscale nazionale (ex art. 117 TUIR), prevedendo che al termine del triennio l'opzione per la trasparenza fiscale/consolidato si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.

Con la modifica dell'art. 132, comma 1, TUIR, è previsto che l'opzione per il consolidato mondiale ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile.

#### REGGIORI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata. La disposizione in esame è applicabile al termine di ciascun triennio.

E' inoltre prevista la possibilità di regolarizzare con la c.d. "remissione in bonis" il mancato esercizio dell'opzione nella dichiarazione (quadro OP, mod. UNICO SC) del primo periodo di efficacia della stessa. Dette novità operano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016.

## 1.23 MOD. F24 CARTACEO (art. 7 quater comma 31)

Con la modifica dell'art. 11 del D.L. 66/2014 <u>viene reintrodotta per i soggetti privati la possibilità di effettuare con mod. F 24 cartaceo</u> i versamenti di importo superiore ad € 1.000, a condizione che non vi siano crediti utilizzati in compensazione (in tal caso rimane in vigore l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati).

La modifica è immediatamente in viogre è può essere applicata già ai versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre 2016.

## 1.24 RIMBORSO CREDITO IVA (art. 7 quater comma 32)

E' stato aumentato ad € 30.000 (precedente limite: € 15.000) l'importo per il quale non risulta richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che il rimborso dell'Iva per importi superiori ad € 30.000 (in precedenza € 15.000) richiesto da un soggetto "non a rischio", è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva, mentre se richiesto da un soggetto "a rischio", l'erogazione è subordinata al rilascio di apposita garanzia.

### 1.25 PARTITE IVA INATTIVE (art. 7 quater commi 44-45)

In base al nuovo comma 15-quinquies dell'art. 35 del DPR 633/72 è previsto che l'Agenzia delle Entrate proceda d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d'impresa/lavoro autonomo (c.d. partite Iva inattive).

Le modalità applicative di tale disposizione (compresa la comunicazione preventiva al contribuente), sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

E'stata inoltre eliminata la sanzione da € 500 a € 2.000 prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 471/97, applicabile in caso di mancata presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cessazione di attività.

#### 1.26 MOD. 730 (art. 7 quater commi 46-48)

Viene riconosciuta "a regime" la proroga dal 7 luglio al 23 luglio (art. 16 D.M. 164/99), del termine per:

- la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4, a condizione che il CAF/professionista abilitato abbia inviato all'Agenzia, entro il 7 luglio, almeno l'80% delle dichiarazioni.

La proroga è altresì riconosciuta per la trasmissione diretta all'Agenzia, da parte del contribuente, del mod. 730 precompilato, "senza che questo determini la tardività della presentazione".

Resta invariato il termine del 10 novembre per i CAF ed i professionisti abilitati per la trasmissione di eventuali dichiarazioni integrative del mod. 730.

Con riferimento al rilascio del visto di conformità (art. 39, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 241/97), si evidenzia che in caso di rilascio di visto infedele da parte del CAF/professionista abilitato, sono richiesti a quest'ultimo non solo l'imposta ma anche le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Ora, a seguito della parziale modifica della citata disposizione, viene previsto che il CAF/professionista possa trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, viene consentita all'intermediario la possibilità di inviare una comunicazione dei dati relativa alla rettifica, a condizione che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata, beneficiando così i una riduzione delle sanzioni.

## 1.27 TRASFERTISTI (art. 7 quinquies)

Vengono forniti chiarimenti sul trattamento fiscale delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposti con continuità (art. 51 comma 6 TUIR), precisando che concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Con l'interpretazione autentica fornita del citato comma 6, è stato chiarito che possono beneficiare della predetta agevolazione i lavoratori per i quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è recato effettivamente in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori per i quali non ricorrano contestualmente le suddette condizioni, vanno applicate le disposizioni previste per le indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, TUIR.

## 1.28 ESPORTAZIONI E REGIME FORFETARIO (art. 7 sexies)

Con riferimento ai contribuenti in regime forfetario, viene precisato che gli stessi:

- applicano alle operazioni Extra UE (importazioni/esportazioni/operazioni ad esse assimilate) le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l'impossibilità di acquistare beni/servizi senza applicazione dell'IVA, ossia con l'utilizzo del plafond;
- non possono effettuare la detrazione dell'IVA a credito.

E' stato inoltre previsto che le cessioni all'esportazione di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR 633/72, sono ammesse nei limiti e secondo le modalità stabilite dal MEF con un Decreto, da emanarsi entro il 2 marzo 2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).

#### 2. ALTRE DISPOSIZIONI

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate vengono modificati/soppressi con decorrenza <u>1 gennaio 2017</u> alcuni codici tributo; ciò in base ad un'esigenza di razionalizzazione e semplificazione dell'Amministrazione finanziaria. Fra le varie modifiche, segnaliamo che il codice tributo 1038 – ritenute su provvigioni per rappporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza, verrà accorpato al codice tributo **1040** – ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni, che dovrà pertanto essere utilizzato (dal 1 gennaio 2017) anche per il versamento delle citate provvigioni.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,

riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <a href="http://www.bsva.it/">http://www.bsva.it/</a>

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.